Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 55

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Venerdì, 6 marzo 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1,2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## *ERRATA-CORRIGE*

La data nel titolo della legge concernente le incompatibilità parlamentari, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1953, deve leggersi 15 febbraio anzichè 13 febbraio.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

#### 1952



#### 1953



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 55 DEL 6 MARZO 1953:

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorsi a posti nei vari ruoli degli Archivi notarili**

Concorso a ventitre posti di volontario vice conservatore aggiunto (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

Concorso a tredici posti di volontario vice ragioniere aggiunto (gruppo B) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

Concorso a cinquantaquattro posti di vice coadiutore aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

Concorso per titoli a diciotto posti di volontario inserviente nel ruolo del personale subalterno degli Archivi notarili.

(da 1040 a 1043)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. **4490.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Gregorio, in Torre di Fucecchio (Firenze).**

N. 4490. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Gregorio, in Torre di Fucecchio (Firenze) e la Chiesa stessa viene autorizzata ad acquistare dal Demanio dello Stato un fabbricato valutato L. 300.000 situato nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1953*
*Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 32.* — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4491.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei SS. Ermagora e Fortunato, in frazione Cesariis del comune di Lusevera (Udine).**

N. 4491. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 3 luglio 1952, integrato con dichiarazione 7 luglio 1952, relativo all'erezione della parrocchia dei SS. Ermagora e Fortunato, in frazione Cesariis del comune di Lusevera (Udine).

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1953*
*Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 33.* — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4492.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione « æque principaliter » della parrocchia di Santa Lucia a Pinzano a quella di San Pietro a Petrognano, entrambe le località in comune di Rufina (Firenze).**

N. 4492. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Fiesole in data 1° giugno 1952, integrato con postilla, relativo all'unione « æque principaliter » della parrocchia di Santa Lucia a Pinzano a quella di San Pietro a Petrognano, entrambe le località in comune di Rufina (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1953*
*Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 34.* — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4493.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Leonardo Confessore, in frazione Osais del comune di Prato Carnico (Udine).**

N. 4493. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 3 luglio 1952, relativo all'erezione della parrocchia di San Leonardo Confessore, in frazione Osais del comune di Prato Carnico (Udine).

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1953*
*Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 35.* — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4494.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Maria Vergine della Provvidenza, in frazione Libertinia del comune di Ramacca (Catania).**

N. 4494. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltagirone in data 1° gennaio 1952, integrato con postilla 4 agosto 1952, relativo all'erezione della parrocchia di Maria Vergine della Provvidenza, in frazione Libertinia del comune di Ramacca (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1953*
*Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 36.* — PALLA

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 67.
**Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della difesa, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:

16 settembre 1946, n. 304: Riconoscimento dei gradi militari ai partigiani.

8 novembre 1946, n. 587: Avanzamento dei sergenti maggiori e dei primi avieri.

10 gennaio 1947, n. 58: Estensione agli ufficiali dell'Aeronautica militare del trattamento previsto per gli ufficiali dell'Esercito all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo.

18 gennaio 1947, n. 66: Soppressione del grado di maresciallo d'Italia e disposizioni riguardanti il grado di generale d'armata.

18 gennaio 1947, n. 150: Abrogazione delle norme relative all'uso da parte degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di autovetture proprie o dell'Amministrazione.

13 maggio 1947, n. 500: Collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa.

20 agosto 1947, n. 1050: Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

31 dicembre 1947, n. 1718: Modificazione dell'art 8 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e dell'art. 8 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, concernente il collocamento in ausiliaria o dispensa dal servizio a domanda o d'autorità degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica.

3 dicembre 1947, n. 1749: Autorizzazione al Ministero della difesa a far temporaneamente assumere all'Arsenale dell'esercito di Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi.

17 aprile 1948, n. 629: Norme transitorie circa i periodi di comando di reparto richiesti dall'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

21 aprile 1948, n. 1054: Riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale.

7 maggio 1948, n. 1115: Arruolamento e trattamento economico degli specializzati dell'Esercito.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1953.
**Cessazione dalla carica di un componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 gennaio 1946, n. 26;
Vista la legge 20 aprile 1952, n. 524;
Visto il decreto Presidenziale 30 agosto 1952, numero 26125, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1952, al registro n. 25, foglio n. 330, concernente la ripartizione delle attribuzioni delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la composizione del Consiglio stesso;
Vista la nota 29 novembre 1952, n. 12/10707, con la quale il Ministero dei trasporti ha comunicato che l'ispettore generale tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dott. ing. Paolo Lattanzi è stato collocato a riposo ed ha fatto riserva di designare a membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, altro funzionario, in sua sostituzione, allorquando saranno coperte le vacanze attualmente esistenti nel ruolo degli ispettori generali del personale tecnico dell'anzidetto Ispettorato generale:
Considerata la necessità di disporre la cessazione da componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici del dott. ing. Paolo Lattanzi;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

*Articolo unico.*

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettore generale tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dottor ing. Paolo Lattanzi cessa di essere componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, perchè collocato a riposo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1953

EINAUDI

ALDISIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1953*
*Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 102*

**(1044)**

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1953.
**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente alla Villa e Parco Piovene, sita nel comune di Mussolente.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 gennaio 1952, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona adiacente alla Villa e Parco Piovene, sita nell'ambito del comune di Mussolente;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi, all'albo del comune di Mussolente;

Viste le due opposizioni prodotte dal sindaco di Mussolente e da un gruppo di cittadini del predetto Comune, avverso al vincolo;

Considerato che le opposizioni predette sono infondate in quanto la zona in questione per la sua vegetazione e la sua particolare ubicazione forma con la splendida villa settecentesca adiacente, un tutto armonico e un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita in territorio del comune di Mussolente, comprendente gli immobili segnati al catasto del comune di Mussolente al foglio IV, sezione *A*, coi mappali numeri 125, 198, 199, 201, 202, 223, 224, 225, 228, 232, 235, 236, 265 e l'alveo non censito del Torrentello lungo la strada comunale via Roma, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Mussolente provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 febbraio 1953

p. *Il Ministro*: VISCHIA

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza**

*Stralcio del verbale della seduta tenuta il 29 gennaio* 1952

(*Omissis*).

Delibera di proporre al Ministero della pubblica istruzione:

1) di porre il vincolo conservativo sulle zone di cui ai mappali sez. *A*, foglio IV, del comune di Mussolente — numeri 125, 198, 199, 201, 223, 224, 225, 228, 232, 235, 236 e 265, e n. 202 sez. *A*, foglio V, in più l'alveo non censito del Torrentello lungo la strada comunale via Roma;

2) che coll'imposizione del vincolo anzidetto, rimanga autorizzata la rettifica della strada suddetta via Roma davanti la nuova chiesa del paese, con le modalità che saranno concordate con la Soprintendenza ai monumenti di Venezia.

(*Omissis*).

**(871)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Autorizzazione all'Opera nazionale orfani di guerra ad accettare donazioni**

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1953, l'Opera nazionale orfani di guerra, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare la donazione di un immobile e la somma di lire 10.000.000, disposta dai fratelli Manlio e Francesco De Vivo ai fini della istituzione di un collegio per orfani di guerra in San Marco di Castellabate (Salerno).

**(1048)**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Avviso di rettifica**

La specialità medicinale: «Sintomicetina Pomata» (categoria modificata nella composizione) della ditta Lepetit di Milano, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario n. 252 del 29 ottobre 1952), pag. 26, deve intendersi registrata al n. 2575/D e non 2571/1 come erroneamente indicato.

**(1049)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di patologia generale presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Sassari.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari è vacante la cattedra di patologia generale cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**(1102)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**38ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti. Certificati e specchi riassuntivi delle operazioni di approvazione e revisione di recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti.**

Vista la necessità di semplificare l'archiviazione della documentazione relativa alle operazioni di approvazione e revisione dei recipienti per gas c.l o d.;

Considerato che è sufficiente che gli specchi riassuntivi di dette operazioni siano conservati presso gli uffici periferici;

Considerato che in luogo degli specchi riassuntivi gli enti di cui al comma *d*) dell'art. 2 del regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 possono compilare una copia dei certificati;

In attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925, su conforme parere

della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, dispongo, a modifica ed integrazione degli articoli 20 e 27 di detto regolamento, quanto appresso:

*A*) Il collaudatore, approvato l'uso dei recipienti sottoposti a collaudo, redigerà, per ciascun recipiente, un certificato secondo le indicazioni della prima facciata del mod. 50/*A* e lo rilascerà al fabbricante (o al possessore del recipiente, se questo è presentato al collaudo non dal fabbricante ma da chi già lo possiede), nonchè, complessivamente per tutti i recipienti collaudati nella stessa seduta, uno specchio riassuntivo secondo il mod. 51/*A*, in due esemplari, di cui uno sarà trattenuto dall'ufficio che ha effettuato il collaudo, e l'altro sarà consegnato al fabbricante (o al possessore) dei recipienti.

Gli enti di cui al comma *d*) dell'art. 2, possono sostituire gli specchi riassuntivi suddetti con le copie dei certificati di approvazione dei singoli recipienti.

*B*) Il collaudatore, consentita la continuazione dell'uso dei recipienti sottoposti a revisione, redigerà, per ogni recipiente, sul retro del certificato di approvazione di ciascuno di essi e secondo le indicazioni della seconda facciata del modello 50/*A*, il certificato della revisione effettuata, restituirà il documento al possessore del recipiente e compilerà, complessivamente per tutti i recipienti revisionati nella stessa seduta, uno specchio riassuntivo secondo il mod. 53/*A*, in due esemplari, di cui uno sarà trattenuto dall'ufficio che ha effettuato le revisione e l'altro sarà consegnato al presentatore dei recipienti revisionati.

Gli enti di cui al comma *d*) dell'art. 2, possono sostituire gli specchi riassuntivi con le copie dei certificati di revisione dei singoli recipienti o con l'aggiornamento delle copie dei certificati di cui all'art. 20.

A chiarimento di quanto precede, si pongono in evidenza i seguenti punti:

*a*) in base alle disposizioni di cui alla presente 38ª Serie di norme integrative, è revocata la prescrizione di trasmettere a questo Ministero copia degli specchi riassuntivi;

*b*) è implicito che, quando venga effettuato il collaudo o la revisione collegiale con l'intervento di ingegneri della A.N.C.C. e dell'Ispettorato generale della M.C.T.C., lo specchio riassuntivo debba essere redatto in tre esemplari, due dei quali sono trattenuti rispettivamente dalla Sezione regionale e dall'Ispettorato compartimentale, mentre il terzo viene consegnato all'interessato.

Roma, addì 15 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: CAPPUCCIO

(1010)

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1953, registro n. 4 Finanze, foglio n. 248, è stato respinto il ricorso straordinario inoltrato dal sig. Tavernese Primo, ex aiuto ricevitore del lotto, avverso il provvedimento con il quale fu dichiarato dimissionario d'ufficio.

(1051)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1953, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in data 3 giugno 1952, con il quale la signora Cristina Simonetti ha chiesto l'annullamento del piano particolareggiato di espropriazione n. 932, compilato dalla Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, per i terreni di proprietà della ricorrente siti nei comuni di Stigliano, San Chirico Raparo e San Martino d'Angri.

(859)

### Restrizioni all'esercizio della pesca nel lago d'Iseo (Brescia)

Nella zona del lago d'Iseo, sita nel comune d'Iseo (Brescia), e precisamente dalla punta ovest della scogliera, all'esterno est dell'Ospedale civile e per una distanza di metri venticinque dalla riva, la pesca, ad eccezione di quella esercitata con la canna, con uno o più ami, con o senza mulinello, è vietata fina a nuova disposizione.

L'Associazione pescatori sportivi di Iseo, provvederà a delimitare tale zona mediante l'apposizione di cartelli ben visibili portanti la scritta « Zona di protezione pesca con la sola canna ».

(1050)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

### Cambi di chiusura del 5 marzo 1953

| | Dollaro U. S. A. | Dollaro Canadese |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,92 | 634,50 |
| » Firenze | 624,90 | 636,50 |
| » Genova | 624,90 | 635 — |
| » Milano | 624,91 | 634,50 |
| » Napoli | 624,90 | 632,50 |
| » Palermo | 624,92 | 634,50 |
| » Roma | 624,89 | 634,50 |
| » Torino | 624,90 | 634 — |
| » Trieste | 624,92 | — |
| » Venezia | 624,90 | 634,50 |

### Media dei titoli del 5 marzo 1953

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 66,45 |
| Id. 3,50 % 1902 | 62,60 |
| Id. 3 % lordo | 76,70 |
| Id. 5 % 1935 | 95,425 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 79,95 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 69,675 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 92,75 |
| Id. 5 % 1936 | 92,40 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 97,175 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 97,30 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 97,20 |

*L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi del 5 marzo 1953

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

| | |
|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit. 624,90 |
| 1 dollaro canadese | » 634,50 |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

| | |
|---|---|
| 1 lira sterlina | Lit. 1749,72 |

### Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | Lit. 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » 90,46 | » corona danese |
| Egitto | » 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » 1,785 | » franco francese |
| Germania | » 148,77 | » marco occid |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » 142,90 | » franco svizzero |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| B.T N. 5% (1959) | 4133 | 1.250 — | Ravera Alfredo fu Attilio, minore sotto la patria potestà della madre Garelli *Vittorina* di Giuseppe vedova Ravera, dom. a Ventimiglia (Imperia). | Ravera Alfredo fu Attilio, minore sotto la patria potestà della madre Garelli *Caterina* di Giuseppe vedova Ravera, dom. in Ventimiglia (Imperia). |
| Rendita 5% (1935) | 113424 | 310 — | Come sopra. | Come sopra. |
| P. R. 3,50% (1934) | 375818 | 420 — | Cecere Michelina fu Francescantonio, moglie di Cotugno *Giovanni* fu Emanuele, dom. in Acerno (Salerno) vincolata per dote. | Cecere Michelina fu Francescantonio, moglie di Cotugno *Andrea Giovanni* fu Emanuele, dom. in Acerno (Salerno) vincolata per dote. |
| B. T. N. 5% (1951) Serie 53 | 52 | cap. nom. 10.000 — | Berenzi *Giovanni* di Cesare, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Rebecco d'Oglio (Cremona). | Berenzi *Giovanna* di Cesare, ecc. come contro. |
| Id. Serie 54 | 59 | 2.000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. Serie 47 | 69 | 500 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Rend. 5% (1935) | 116832 | rendita 1.200 — | Avalis Teresa di *Bartolomeo*, dom. in Piossasco (Torino), con usufrutto ad Avalis *Bartolomeo* fu Antonio, dom. in Bricherasio (Torino). | Avalis Teresa di *Giovanni Bartolomeo*, dom. in Piossasco (Torino), con usufrutto ad Avalis *Giovanni Bartolomeo*, dom. in Bricherasio (Torino). |
| Id. | 116838 | 1.200 — | Avalis Ida di *Bartolomeo*, dom. in Bricherasio (Torino), con usufrutto come sopra. | Avalis Ida di *Giovanni Bartolomeo*. dom. in Bricherasio (Torino), con usufrutto come sopra. |
| P. R. 3,50% (1934) | 410455 | 10.500 — | Guicciardi Horace di Albano, dom. a Parigi, con usufrutto a Fedeli *Rosa* fu Giovanni vedova di Guicciardi Carlo, dom. a Roma. | Guicciardi Horace di Albano, dom. a Parigi, con usufrutto a Fedeli *Angela Rosa* fu Giovanni ved. di Guicciardi Carlo, dom. in Roma. |
| Cons. 3,50% (1906) | 304998 | 1.750 — | Teppa-Olivier *Enrichetta*, minore sotto la tutela di Teppa-Chiolero Giovanni, dom, in Cantoira (Torino). | Teppa-Olivier *Maria Enrichetta*, minore, ecc. come contro. |
| Id. | 311302 | 168 — | Come sopra, dom. in Ceres (Torino). | Come sopra, dom. in Ceres (Torino). |
| Id. | 311556 | 31,50 | Teppa-Olivier *Enrichetta*, minore sotto la tutela della madre Teppa Maddalena, dom. in Ceres (Torino). | Teppa-Olivier *Maria Enrichetta*, minore, ecc. come contro. |
| Id. | 410758 | 3,50 | *Olivieri Maria fu Enrico*, nubile, dom. a Cery (Torino). | Teppa-Olivier *Maria Enrichetta*, nubile, dom. a Cery (Torino). |
| Rend. 5% (1935) | 224081 | 1.120 — | Della Volpe Maria fu Nicola, nubile, *dom. in Aversa (Caserta)*. | Della Volpe Maria fu Nicola, nubile, *interdetta sotto la curatela provvisoria di Della Volpe Domenico fu Nicola, dom. in Napoli*. |
| Id. | 196667 | 1.285 — | De Rosa Antonio fu Francesco, dom. in Domodossola (Novara), con usufrutto a De Rosa *Carmela* fu Francesco vedova Sgambati, dom. a Domodossola (Novara). | Come contro, con usufrutto a De Rosa *Maria Carmela* fu Francesco vedova Sgambati, dom. a Domodossola (Novara). |

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 febbraio 1953

(950) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1950.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 17 ottobre 1951, n. 20466.2/9308, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1950;

Vista la nota del Prefetto di Reggio Emilia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. dott. Leone Magnani, impedito per motivi di salute, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Leone Magnani è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia il dott. Giuseppe Materni, specialista in ginecologia e ostetricia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 febbraio 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(977)

---

**Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1951.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 23 settembre 1952, n. 20491 2/12021, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Viterbo con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Inigo Tosaroni, trasferito ad altra sede, nella qualità di vice presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Inigo Tosaroni è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo il vice prefetto ispettore dott. Vincenzo Macioce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 febbraio 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(978)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Nomina di notai**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, ed i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, e 22 dicembre 1932, n. 1728, sul conferimento dei posti notarili;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 34, ed il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, circa la procedura degli esami;

Visto il decreto 29 gennaio 1950, n. 231;

Visto il decreto 25 agosto 1949, col quale fu indetto un concorso per esami a cinquecento posti di notaio ed altresì il decreto 15 luglio 1950, con il quale fu nominata la relativa Commissione esaminatrice;

Visto il decreto 13 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1952, col quale è stata approvata la relativa graduatoria;

Visto il decreto 18 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1952, col quale furono nominati i cinquecento notai vincitori del concorso per esami indetto con decreto 25 agosto 1949;

Visto l'art. 1 della legge 1° dicembre 1952, n. 1845, il quale dispone che in aggiunta ai vincitori del concorso notarile di cui sopra, possono essere nominati altri candidati, fino al massimo di centocinque compresi nella graduatoria di detto concorso;

Visto l'art. 2 della legge stessa, giusta il quale l'assegnazione delle sedi è fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria menzionata osservandosi le altre disposizioni contenute nell'art. 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;

Ritenuto che il concorrente Di Blasi Antonio, classificato al n. 501 della graduatoria non può conseguire la nomina a notaio perchè riveste la qualità di ministro del culto cattolico che è incompatibile con l'ufficio di notaio a norma dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

I sotto indicati concorrenti sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza:

Talani Giovanni Battista fu Sebastiano a Casalvieri, distretto notarile di Cassino;

Giacardi Luca di Giovenale a Savona;

Giannitrapani Enrico di Annibale a Barzanò, distretto notarile di Como;

Berizia Mario di Valentino a Valledolmo, distretto notarile di Termini Imerese;

Calore Olinto di Vincenzo a Villamagna, distretto notarile di Chieti;

Bandini Alfredo fu Arturo a Gioia dei Marsi, distretto notarile di Sulmona;

Petralia Salvatore fu Vincenzo a Aci Sant'Antonio, distretto notarile di Catania;

Ferrara Roberto fu Nicola a Cervino, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;;

Cardarelli Antonio di Francesco a Morrovalle, distretto notarile di Macerata;

Chiappe Giovanni di Lorenzo a Ossi, distretto notarile di Sassari;

Lorenzelli Lorenzo di Alfonso a Sarnano, distretto notarile di Macerata;

Crescimanno Giuseppe fu Leoluca a Santo Stefano Quisquina, distretto notarile di Sciacca;

Bosi Antonio di Giacomo a Bagnacavallo, distretto notarile di Ravenna;

Anselmo Giovanni Battista di Luigi a Millesimo, distretto notarile di Savona;

Marsili Servilio di Giovan Francesco a Misso, distretto notarile di Macerata;

Ferrua Pietro di Antonio a Fossano, distretto notarile di Cuneo;

Giacone Francesco fu Augusto a Murazzano, distretto notarile di Cuneo;

Ritondale Roberto di Filippo a Volturara Appula, distretto notarile di Foggia;

Pavese Giuseppe di Giovanni a Neive, distretto notarile di Cuneo;

Tarchini Francesco di Angelo a Porlezza, distretto notarile di Como;
Mazzotta Sebastiano di Sebastiano a Roncade, distretto notarile di Treviso;
Curci Francesco di Nicola a Locorotondo, distretto notarile di Bari;
Dacomo Carlo di Spirito a Bricherasio, distretto notarile di Torino;
Gazzone Aldo fu Ettore a Dego, distretto notarile di Savona;
Negroni Bruno di Angelo a Panicale, distretto notarile di Perugia;
D'Alessio Federico di Alfredo a Rapolla, distretto notarile di Melfi;
Ferrazzi Edo Franco fu Edoardo a Capo di Ponte, distretto notarile di Brescia;
Morano Dario di Carlo a Frossasco, distretto notarile di Torino;
Ragucci Pietro fu Marcellino a Montemarano, distretto notarile di Avellino;
La Ciura Luca di Pietro a Rosolini, distretto notarile di Siracusa;
Poggio Bruno di Fausto a Condofuri, distretto notarile di Reggio di Calabria;
Dorsa Angelo fu Saverio a Barile, distretto notarile di Melfi;
Rosi-Bernardini Luigi fu Guido a Conselice, distretto notarile di Ravenna;
Sabatini Giorgio di Aristodemo a Staffolo, distretto notarile di Ancona;
Pocaterra Mario fu Giuseppe a San Donato Val di Comino, distretto notarile di Cassino;
Lugli Bolver di Benvenuto a Medolla, distretto notarile di Modena;
Bernabò-Brea Nicolò di Eduardo a Garbagna, distretto notarile di Alessandria;
Piccione Casimiro di Salvatore a Cesarò, distretto notarile di Catania;
Borri Olivo di Luigi a Bellante, distretto notarile di Teramo;
Coppola Salvatore fu Filippo a Cerda, distretto notarile di Termini Imerese;
Catania Francesco fu Giovanni a Alimena, distretto notarile di Termini Imerese;
Mangiafico Nestore di Paolo a Serra Mazzoni, distretto notarile di Modena;
Padula Giacomo di Giacomo a Tramutola, distretto notarile di Potenza;
Crea Antonino fu Rosario e Resuttano, distretto notarile di Caltanissetta;
Carissimi Fernando fu Scipione a Limosano, distretto notarile di Campobasso;
Cottone Mariano fu Pellegrino a Burgio, distretto notarile di Sciacca;
Spedale Gaspare di Vito a Canicattì, distretto notarile di Agrigento;
Sisto Leonardo di Giuseppe a Adelfia, distretto notarile di Bari;
Marino Marcantonio di Vito a Ravanusa, distretto notarile di Agrigento;
Roccuzzo Mariano di Salvatore a Piedimonte Etneo, distretto notarile di Catania;
Vita Francesco fu Costantino a Naso, distretto notarile di Patti;
Dugo Attilio fu Giovanni a Chiaramonte Gulfi, distretto notarile di Ragusa;
Borsci Angelo di Pasquale a Saludecio, distretto notarile di Forlì;
Pelosi Domenico di Francesco Paolo a Dragoni, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;
Pennisi Matteo fu Antonino a Tusa, distretto notarile di Patti;
Notarnicola Pietro fu Francesco a Noci, distretto notarile di Bari;
Falciola Giovanni di Enrico a Spinazzola, distretto notarile di Trani;
Conti Mario fu Giuseppe a Cassano delle Murge, distretto notarie di Bari;
Cocconcelli Giuseppe di Nicola a Dosolo, distretto notarile di Mantova;
Burruano Giuseppe fu Francesco a Ucria, distretto notarile di Patti;
Cherchi Cesare di Angelo a San Gavino Monreale, distretto notarile di Cagliari;
Morandini Livio di Achille a Scigliano, distretto notarile di Cosenza;
Betti Gianluigi di Agrippino a San Sebastiano Curone, distretto notarile di Alessandria;
Cassano Enrico di Lorenzo a San Paolo Civitate, distretto notarile di Foggia;
Ceccaroni Tommaso fu Alessandro a Barisciano, distretto notarile di L'Aquila;
Savona Antonio di Francesco a Montieri, distretto notarile di Grosseto;
Ferrerio Mario di Aristide a Ponte dell'Olio, distretto notarile di Piacenza;
Lombardo Angelo fu Agostino a Sinagra, distretto notarile di Patti;
Galletta Domenico fu Francesco a Villanova Monteleone, distretto notarile di Sassari;
Capalbi Francesco di Costantino a Altomonte, distretto notarile di Castrovillari;
Montano Carlo di Gennaro a Giovinazzo, distretto notarile di Bari;
Ripoli Raffaele fu Giuseppe a Carolei, distretto notarile di Cosenza;
Palermo Patera Michele fu Giuseppe a Brembilla, distretto notarile di Bergamo;
Innocenzi Carlo di Alfio a Ziano Piacentino, distretto notarile di Piacenza;
Lovisetti Giovanni di Paolo a Montodine, distretto notarile di Cremona;
Amato Mario di Luigi a Trepuzzi, distretto notarile di Lecce;
Chiappini Luigi di Ascenzo a Preseglie, distretto notarile di Brescia;
Dellapina Vittorio di Giacomo a Gazzuolo, distretto notarile di Mantova;
Petrone Giacinto fu Emilio a Ripabottoni, distretto notarile di Campobasso;
Riboldi Renzo di Ambrogio a Tonco, distretto notarile di Casale Monferrato;
Viale Nando di Giuseppa a Cilavegna, distretto notarile di Pavia;
Colucci Luigi fu Giovanni a Calosso, distretto notarile di Asti;
Miraglia Nunziata di Antonino a Costigliole Saluzzo, distretto notarile di Cuneo;
Scapinelli Lorenzo fu Alfonso a Caresana, distretto notarile di Novara;
Bianchi Attilio di Donato a Badalucco, distretto notarile di Imperia;
D'Amico Domenico fu Leopoldo a Cetraro, distretto notarile di Cosenza;
Parisi Felice fu Emanuele a Limina, distretto notarile di Messina;
Ciciolla Michele di Lorenzo a Crecchio, distretto notarile di Chieti;
Dell'Aquila Riccardo di Ubaldo a Buonalbergo, distretto notarile di Benevento;
Sammarco Michelangelo di Salvatore a Tripi, distretto notarile di Messina;
Zironi Roberto di Gilberto a Teglio, distretto notarile di Sondrio;
Maccagno Franco fu Giovanni a Martirano Lombardo, distretto notarile di Nicastro;
Ugolotti Renato di Dino a Calascio, distretto notarile di L'Aquila;
Alessandri Pasquale di Salvatore a Carovigno, distretto notarile di Lecce;
Papale Giuseppe di Vincenzo a San Sosti, distretto notarile di Castrovillari;
Coletti Alessandro di Michele a Mafalda, distretto notarile di Campobasso;
Trotta Oreste di Alfredo a Casalbore, distretto notarile di Benevento;
Nitti Onofrio di Angelo a Pietra Montecorvino, distretto notarile di Foggia;
Marano Delfino fu Giuseppe a Faicchio, distretto notarile di Benevento;
Di Bella Filippo fu Vincenzo a Marianopoli, distretto notarile di Caltanissetta;
Patrizi Giuliano di Giulio a San Giovanni a Piro, distretto notarile di Salerno;

Filloramo Nicolino di Domenico a Lipari, distretto notarile di Messina;

Cortese Giulio di Luigi a Rutino, distretto notarile di Salerno;

Brighenti Roberto fu Alberto a Vietri di Potenza, distretto notarile di Potenza;

Quattrocchi Arcangelo di Angelo a Melilli, distretto notarile di Siracusa.

Il Guardasigilli, Ministro anzidetto, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

ZOLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1953*
*Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 193.* — OLIVA

(1052)

---

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Concorso per esami a quarantotto posti di aiutante aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale del Corpo forestale dello Stato.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti; il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642; il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico del personale statale;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-1918;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori, e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'unione fascista tra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, e i decreti del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, e 17 marzo 1949, n. 212, recanti norme per l'applicazione dei benefici previsti a favore dei combattenti agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati, di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, relativi al collocamento a riposo e dispensa dal servizio a domanda e di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina e dell'Aeronautica in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci, e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente la estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci, e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato e successive norme integrative e di attuazione contenute nella legge 5 giugno 1951, n. 376;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti a favore dei mutilati e invalidi di guerra e dei congiunti di caduti in guerra;

Viste le leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130, sul trattamento economico dei dipendenti statali, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 no-

vembre 1947, n. 1331, contenenti disposizioni relative all'indennità di carovita; la legge 8 aprile 1952, n. 212, sulla revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visti il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 40612/12106 del 15 novembre 1952, con la quale è stato autorizzato il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a quarantotto posti di aiutante aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del Corpo forestale dello Stato.

Al suddetto concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma di perito agrario, o di geometra, o di ragioneria nei limiti numerici fissati nel successivo art. 10 per ciascuna categoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio dello Stato ed a coloro che dimostrino con dichiarazione del Comando militare da cui dipendono di essere sotto le armi è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande che, fatte eccezione per il caso di cui al secondo comma, siano prive di qualcuno dei documenti richiesti o siano corredate da documenti irregolari, salvo il disposto del penultimo ed ultimo comma del successivo art. 5.

Art. 4.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. I concorrenti sotto le armi dovranno indicare il recapito della loro abituale residenza civile, anteriormente al richiamo alle armi.

Le domande dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del Comune di origine o legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Il predetto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*c*) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'otto settembre 1943, per gli addetti civili alle operazioni di bonifiche dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, per i profughi dell'Africa italiana e per i profughi dai territori di confine.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato a 44 anni:

*d*) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

*e*) per i capi di famiglia numerosa, salvo nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del successivo capoverso.

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite massimo di età, è elevato a 45 anni:

*f*) per i mutilati e invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi in Africa orientale, dal 16 gennaio 1935, o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamenti di ordigni esplosivi diversi dalle mine; per i mutilati e invalidi per servizio. Essi devono beneficiare, però, di pensioni o di assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni, restando esclusi, precisamente, gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e nelle voci nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

*g*) per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra agevolazione circa i limiti di età eventualmente spettante;

*h*) per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo dal 5 settembre 1933 al 9 agosto 1944, di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età;

*i*) del personale appartenente al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) che si trovino nelle condizioni previste all'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*A*) del personale civile di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

*B*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

2. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a norme delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso.

4. Diploma originale di perito agrario, o di ragioniere, o di geometra rilasciato da un istituto di istruzione governativo e legalmente riconosciuto, o copia di esso in carta da bollo da L. 40, autenticata da un notaio, la firma del quale dovrà essere legalizzata.

Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato il candidato presenterà un certificato contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce « a tutti gli effetti di legge il diploma ».

5. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato medico in carta da bollo da L. 24 rilasciato da un medico provinciale o da un ufficiale medico in servizio permanente, oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, esente da difetti fisici ed idoneo al servizio forestale di montagna. Saranno particolarmente esclusi quei candidati affetti da postumi di malattie cardio-polmonari e da notevole diminuzione dell'udito.

I difetti della vista saranno tollerati se, con l'applicazione di adatte lenti, il candidato raggiungerà i 9/10 di visione monoculare e binoculare.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta, essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra e assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n. 3, e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, con autenticazione della firma da parte del sindaco e con la legalizzazione del prefetto. In esso sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e la esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di fare sottoporre i candidati che abbiano superato le prove scritte a una visita medica, da effettuarsi in Roma, da un medico di sua fiducia o da un collegio medico, da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), annotate dalle eventuali benemerenze di guerra, con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari, ovvero foglio di congedo illimitato. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato.

9. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

10. Fotografia recente del candidato, con apposizione della firma e di marca da bollo da L. 32, e autenticata per l'effigie e la firma dal sindaco o da un notaio, la firma dei quali dovrà essere legalizzata.

Non è consentito, in luogo di questa, la presentazione di altro documento.

11. I concorrenti che appartengono al personale non di ruolo dell'Amministrazione del corpo forestale dello Stato dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal capo ufficio da cui risultino la data di assunzione e le mansioni esercitate.

12. Gli impiegati statali civili di ruolo che non dipendono da questo Ministero dovranno produrre copia dello stato di servizio, con marche da bollo da L. 40 rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, e completa delle note di qualifica ad essi attribuite nell'ultimo triennio e delle eventuali sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi.

In merito alla presentazione di documenti atti a comprovare le qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, conferiscono particolari benefici, saranno osservate le disposizioni contemplate nel successivo art. 6.

### Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 9 del precedente art. 4 dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in tale Comune, o dal segretario della procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo.

Solamente quelli dichiarati indigenti possono presentare in carta libera i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di godimenti dei diritti politici, del casellario giudiziario, di buona condotta, e medico, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civile di ruolo, delle Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 4, 7, 8, 10 e 12.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi a particolari qualifiche combattentistiche dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati nel successivo art. 6.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile però, il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste – ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda – purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termine del primo comma del presente articolo.

Salva la disposizione a favore dei candidati che risiedono fuori del territorio dello Stato o che siano sotto le armi, contenuta nell'art. 3, secondo comma, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali, indicati nel successivo art. 6, potranno essere prodotti separatamente dalla domanda ma non oltre comunque il giorno precedente a quello in cui il candidato debba presentarsi a sostenere la prova orale.

In deroga alle precedenti disposizioni questa Amministrazione si riserva, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro un breve termine perentorio le domande e i documenti non conformi alle prescrizioni del presente decreto.

### Art. 6.

Per essere ammessi a godere dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi

mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

*b*) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralciò dell'ex milizia fiumana su carta bollata da L. 24;

*c*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

*d*) coloro che hanno partecipato alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione in qualità anche di militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre, a seconda dell'arma o del corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, prevista dalle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 202860/Od6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, e n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*e*) i decorati al valore militare, i promossi a grado militare per merito di guerra, i feriti in combattimenti, gli insigniti di croce di guerra e di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica dei brevetti o decreti di concessione;

*f*) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza conformemente al disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*g*) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

*h*) i mutilati e invalidi della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre — qualunque sia la categoria di invalidità ad essi riconosciuta — il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicate anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I mutilati e invalidi per servizio assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dallo ente pubblico al cui servizio è stata contratta la invalidità;

*i*) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *h*), o i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla lettera stessa dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, ovvero con certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti per servizio e dai figli dei mutilati e invalidi per servizio a comprovare tale qualità; con l'avvertenza che per questi ultimi il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il mod. 69-*ter* precisato nella precedente lettera *h*), secondo capoverso.

Gli altri congiunti di caduti o di mutilati e invalidi comproveranno la loro qualità mediante i documenti idonei;

*l*) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1948, su carta bollata da L. 24;

*m*) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta bollata da L. 24;

*n*) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 40;

*o*) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al n. 9 del precedente art. 4 che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando anche i figli caduti in guerra.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati, dal precedente art. 4, n. 1, capoverso successivo alla lettera *c*), in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

I requisiti di preferenza per la nomina al posto, previsti dalle disposizioni in vigore, sono valutabili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati debbono presentarsi a sostenere la prova orale.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 23, lettera *c*), del regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, numero 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e una orale, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

Dei quarantotto posti messi a concorso numero dieci posti sono riservati ai concorrenti muniti di diploma di perito agrario, numero dieci posti a coloro che sono muniti di diploma di ragioniere e ventotto posti per quelli col diploma di geometra.

Qualora il numero dei vincitori del concorso per ciascuna delle categorie risultasse inferiore al numero dei posti riservati alla categoria stessa la differenza sarà colmata proporzionalmente con gli idonei delle altre due categorie, secondo l'ordine di graduatoria conseguito.

A tal fine verranno formate tre distinte graduatorie dei vincitori del concorso, una per categoria di diploma, ed una unica graduatoria degli idonei che eccedono i posti messi a concorso.

Art. 11.

La graduatoria finale dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestono la qualifica di mutilati e invalidi come precisato alla lettera *h*) del precedente art. 6; agli idonei combattenti ed assimilati, giusta le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *l*), *m*) del detto art. 6, nonchè in mancanza di questi, agli idonei orfani dei medesimi o figli dei menzionati mutilati e invalidi aventi pensione o assegno rinnovalibe di prima categoria; agli idonei che abbiano subito sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale; agli idonei capi di famiglia numerosa, si applicheranno le disposizioni contenute nelle leggi 3 giugno 1950, n. 375 (art. 9) e 15 luglio 1950, n. 539 (art. 1); nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48 (art. 13), regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 (art. 1), legge 26 luglio 1929, n. 1397 (art. 56) e regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 (art. 25); nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488 (art. 5); e nella legge 20 marzo 1940, n. 233 (art. 1).

Art. 12.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva la graduatoria dei vincitori e dei dichiarati idonei.

Sugli eventuali reclami, che i candidati dovranno presentare non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale del Ministero.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina ad aiutante aggiunto con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 11°, gruppo *B*, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengano da altri ruoli del personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 15.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1952

*Il Ministro*: FANFANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1953*
*Registro n. 3 Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n. 76.*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

*Periti agrari e geometri*

1. Agronomia, coltivazioni erbacee e arboree.
2. Nozioni di economia rurale ed estimo.
3. Costruzioni rurali.

*Ragionieri.*

1. Nozioni di economia politica.
2. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
3. Nozioni di statistica.

PROVE ORALI

*Periti agrari e geometri.*

1. Tutte le materie delle prove scritte.
2. Nozioni sui servizi dell'Amministrazione forestale dello Stato.
3. Elementi di patologia vegetale e di entomologia agraria.
4. Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato.

*Ragionieri.*

1. Tutte le materie delle prove scritte.
2. Elementi di diritto costituzionale amministrativo e civile.
3. Nozioni sui servizi dell'Amministrazione forestale dello Stato.
4. Contabilità speciale per i Corpi armati dello Stato ed in particolare per i carabinieri e per la pubblica sicurezza.

Roma, addì 10 dicembre 1952

*Il Ministro*: FANFANI

(1065)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Nomina dei vincitori del concorso a posti di segretario comunale di 3ª classe in esperimento**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 15 ottobre 1951, con il quale è stato indetto un concorso per titoli per il conferimento dei posti di segretario comunale di grado 7° ed 8° vacanti alla data di pubblicazione della graduatoria;

Visti i decreti Ministeriali 30 ottobre 1952 e 7 e 10 gennaio 1953, concernenti l'approvazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso stesso e sue modifiche;

Visti i decreti Ministeriali 5 dicembre 1952 e 10 febbraio 1953, relativi alla nomina dei vincitori del concorso per i posti di grado 7°;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Vista la legge 26 gennaio 1926, n. 48;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono nominati segretari comunali di 3ª classe in esperimento (grado 8°), a decorrere dal 15 marzo 1953 ed assegnati, dalla stessa data, ai Comuni a fianco di ciascuno indicati:

Carusi Agostino: Calascio (L'Aquila);
Pansica Giov. Battista: Leni (Messina);
Chiapperini Ettore: Caminata (Piacenza);
Longhin Valmorino: Zoppè Cadore (Belluno);
Pustetto Nettuno: Zuglio (Udine);
Navoni Mario: Brione (Brescia);
Monti Giovanni: Albaredo-Arnaboldi (Pavia);
Giovannelli Giulio: Frontino di Massa (Pesaro Urbino);
Lubrano Mario: Cheremule (Sassari);
Gioffrè Ludovico Edoardo: Roccafiorita (Messina);
Perissinotto Lorenzo: Amblar (Trento);
Oddi Carlo: Poggio San Vicino (Macerata);
Binello Enrico: Azzano (Asti);
Baldelli Bruno: Esino Lario (Como);
Mattei Eugenio: Capraia Isola (Livorno);
Larentis Silvio: Fornace (Trento);
Rizzi Luigi: Bulzi (Sassari);
Pifferi Giuseppe: Balme (Torino);
Silvestri Leonardo: Panettieri (Cosenza);
Balsamo Mario Raffaele: Romagnano al Monte (Salerno);

Massimino Stefano: Gallodoro (Messina);
Bramante Salvatore: Chiauci (Campobasso);
Caruso Alfio: Acquaviva d'Isernia (Campobasso);
Rossi Vincenzo: Lettopalena (Chieti);
Della Volta Gio Batta: Cesio (Imperia);
Caliò Giulio Pescopennataro (Campobasso);
Tempesta Paolo: Celle San Vito (Foggia);
Marzi Giuseppe: Azzone (Bergamo);
Micheli Benedetto: Marcetelli (Rieti);
Simonelli Michele: Provvidenti (Campobasso);
Magalini Gaetano: Castelseprio (Varese);
Della Sala Luigi: Parolise (Avellino);
Achenza Antonino: Teti (Nuoro);
Caffio Antonio Teodosio: San Pietro Avellana (Campobasso);
Matarese Francesco: Serramezzana (Salerno);
Motta Bruno: Carano (Trento);
Santarossa Renato: Don (Trento);
De Zolt Guido: Vodo di Cadore (Belluno);
Staboli Franco: Cerignale (Piacenza);
Borgarello Ezio: Monteu da Po (Torino);
Merlo Rino: Cino (Sondrio);
Sclavi Domenico: Campospinoso (Pavia);
Mazzone Umberto: Mariana Mantovana (Mantova);
Storto Nicolino: Montemitro (Campobasso);
Fioresta Ettore: Brognaturo (Catanzaro);
Bernarello Ottavio: Carisolo (Trento);
Diaferia Domenico: Pietrabruna (Imperia);
Caterina Mario: Propata (Genova);
Munari Rolando: Bieno (Trento);
La Mantia Salvatore: San Polo Matese (Campobasso);
Irtelli Settimio: San Giovanni Lipioni (Chieti);
Balducci Luciano: Calcata (Viterbo);
Cognetti Mario: Sant'Angelo del Pesco (Campobasso);
Urbani Ottavio: Micigliano (Rieti);
Tarquini Benedetto: Zerba (Piacenza);
Pignat Guido: Oggebbio (Novara);
Crestani Bruno: San Cipriano Po (Pavia);
Ruffo Luigi: Incudine (Brescia);
Nunziato Santo: Sirignano (Avellino);
Fiorito Concetto: San Biagio Saracinesco (Frosinone);
Pacifico Matteo: Tortorella (Salerno);
Cafiero Gino: Valle dell'Angelo (Salerno);
Zambelli Beniamino: Longhena (Brescia);
Di Ronza Paolo: Viticuso (Frosinone);
Rodeano Sergio: Sauris (Udine);
Zappalà Natale: Carapelle Calvisio (L'Aquila);
Di Rosa Ottavio: Mandela (Roma);
Gobber Silvio: Cimone (Trento);
Luzi Emilio: Molina Aterno (L'Aquila);
Ruggeri Pietro: Montescano (Pavia);
Gallo Emilio: Oricola (L'Aquila);
Giannini Gaspare: Belmonte Castello (Frosinone);
Guglielmotti Raffaele: Castel San Pietro Romano (Roma);
Rotondo Alfio: Falvaterra (Frosinone);
De Battisti Dialma: Mazzin (Trento);
Di Giovanni Mario: Rocca di Botte (L'Aquila);
Lobefalo Giovanni: Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila);
Maccarana Giovanni: Lallio (Bergamo);
Mauceri Paolino: Scontrone (L'Aquila);
Primordio Francesco: Argentera (Cuneo);
Monteleone Domenico: Briaglia (Cuneo);
Falconi Vittorio: Paisco Loveno (Brescia);
Conte Tullio Terzo: Cuccaro Vetere (Salerno);
Amodio Stefano: Maclodio (Brescia);
Marchesi Enrico: Roncobello (Bergamo);
Picchio Giulio: Gremiasco (Alessandria);
Palminteri Michele: Albera Ligure (Alessandria);
Poggi Virgilio: Airole (Imperia);
Ponginibbi Luigi: Ruino Canevino (Pavia);
Santagiuliana Angelo: Carrosio (Alessandria);
Macedonia Paolo: Castellar Guidobono (Alessandria);
Rossi Giuseppe: Giarole (Alessandria);
Fabbro Ferruccio: Molveno (Trento);
Bergamaschi Giacomo: Burolo (Torino);
Lo Piano Arcangelo: Cantoira (Torino);
Di Persio Carmine Antonio: Tessenano (Viterbo);
Moschetti Dino: Palmiano (Ascoli Piceno);
Ceccucci Antonio: Sambuci (Roma);
Questori Avelino: Ronago (Como);
Ghi Claudio: Castelmagno (Cuneo);
Jacometti Terenzio: Trasquera (Novara);
Giambartolomei Unico: Chialamberto (Torino);
Qualizza Paolo: Preone (Udine);
Galasso Costantino: Caravonica (Imperia);
La Rocca Salvatore: Coniolo (Alessandria);
Lisei Antonio: Osidda (Nuoro);
Alfieri Andrea: Cervara di Roma (Roma);
Barbesti Carlo: Casaletto di Sopra (Cremona);
Cescato Valentino: Cossano (Torino);
Sanna Pio: Bidoni (Cagliari);
Caliari Angelo: Sali (Vercelli);
Mandrile Aldo: Aisone (Cuneo);
Veneziani Italo: Rimella (Vercelli);
Licci Vincenzo: Cascine San Giacomo (Vercelli);
Gola Emilio: Casapinta (Vercelli);
Di Prete Mauro: Provaglio Val Sabbia (Brescia);
Benetti Ugo: Piedicavallo (Vercelli);
Franchini Giulio: Scopa (Vercelli);
Bononi Adriano: Ortovero (Savona);
Agostini Alfredo: Vedeseta (Bergamo);
Atenasio Umberto: Bruno (Asti);
Ricci Bruno: Chiusanico (Imperia);
Grassini Ives: Cosio d'Arroscia (Imperia);
Lorusso Mario: Celle Macra (Cuneo);
Plozzer Ranieri Massimo: Resiutta (Udine);
Carrano Giuseppe: Filacciano (Roma);
Gaeta Filadelfo: Crissolo (Cuneo);
Pagliarulo Vito: Oncino (Cuneo);
Bergamini Orazio: Morterone (Como);
Marolda Ugo: Colleretto Castelnuovo (Torino);
Villotti Olivo: Capriana (Trento);
Tripodi Natale: Fiorano (Torino);
Lugoboni Ubaldo: Groscavallo (Torino);
Soffritti Antonio: Grosso (Torino);
Danchielli Guido: Bleggio Inferiore (Trento);
Novelli Giuseppe: Grondona (Alessandria);
Squillaci Antonio: Bolbeno (Trento);
Ferri Virgilio: Carpasio (Imperia);
Palaia Gaspare: Pompeiana (Imperia);
Derqui Luigi: Cinaglio (Asti);
Cittadini Arturo: Calvera (Potenza);
Stefanizzi Giuseppe: Terzorio (Imperia);
Colantuono Rodolfo: Saracinesco (Roma);
Zuppini Angelo: Antrona Schieranco (Novara);
Campanelli Giuseppe: Vessalico (Imperia);
Viti Amelio: Ribordone (Torino);
Cirillo Pietro: Serra Aiello (Cosenza);
Manzoni Aristide: Cavaglietto (Novara);
Coletta Alfredo: Cavaglio Spoccia (Novara);
Gennari Enrico: Vallinfreda (Roma);
Pelosi Biagio: Isolabella (Torino);
Cugusi Ottavio: Goni (Cagliari);
Lanero Angelo: Mogorella (Cagliari);
Rossato Angelo: Falmenta (Novara);
De Blaw Guglielmo: Gerre de' Caprioli (Cremona);
Comin Pio: Portobuffolè (Treviso);
Roggi Elvisio: Ceppomorelli (Novara);
Macrì Luigi: Vivaro Romano (Roma);
Giani Carlo: Costa Vescovado (Alessandria);
Tuvo Luciano: Olivetta San Michele (Imperia);
Golia Giuseppe: Formazza (Novara);
Datta Giovanni: Alpette (Torino);
Benzoni Angelo: Maglione (Torino);
Telaro Antonio: Salice d'Ulzio (Torino);
Indomenico Giuseppe: Osasio (Torino);
Salzani Fulvio: Porte (Torino);
Di Stasio Nicola: Capriglio (Asti);
Achilli Carlo: Castelrocchero (Asti);
Barbon Giuseppe: Cavedago (Trento);
Bertodo Walter: Sestriere (Torino);
Fornari Vilfrio: Centa San Nicolò (Trento);
Viti Nullo: Castellino Tanaro (Cuneo);
Stangalini Giuseppe Mario: Vanzone San Carlo (Novara);
De Donno Liberato: Castelnuovo Calcea (Cuneo);
De Paoli Alessandro: Drena (Trento);
Magnini Giampaolo: Pauli Arbarei (Cagliari);
Cavalleri Alfonso: Gurro (Novara);
Ronchi Luigi: Andalo (Trento);
Pugliese Francesco: Faule (Cuneo);
Piccardo Francesco: Massimino (Savona);
Giuliano Vittorio Umberto: Varco (Rieti);
Marini Arturo: Gambasca (Cuneo);
Chiappini Pietro: Isasca (Cuneo);

De Simone Filippo: Macra (Cuneo);
Proto Giuseppe: Mojola (Cuneo);
Pensieri Aldo: Montanera (Cuneo);
Focaccia Armando: Neviglie (Cuneo);
Ancilotto Walter: Tavagnasco (Torino);
Benedetti Giordano: Priola (Cuneo);
Spagnuolo Francesco: Pradleves (Cuneo);
Rossi Antonio: Baiardo (Imperia);
Pietra Giovanni: Traversella (Torino);
Nicco Pasquale: Sciolze (Torino);
Pagliaroli Francesco: Acquafondata (Frosinone);
Pumo Domenico: Riofreddo (Roma);
Molla Millo: Faver (Trento);
Cerulli Domenico: Ostana (Cuneo);
Fischietti Ugo: Pietraporzio (Cuneo);
Facchini Attilio: Roccagiovine (Roma);
Pucci Mario: Pontechianale (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1953

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(927)

## PREFETTURA DI SASSARI

### Graduatoria del concorso per l'autorizzazione all'apertura di farmacie di concessione governativa in provincia di Sassari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il decreto prefettizio 11173, in data 25 maggio 1951, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli per l'autorizzazione all'apertura di numero 18 farmacie di concessione governativa in provincia di Sassari;

Visti i verbali presentati dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto, nonchè la risultante graduatoria di merito dei concorrenti;

Ritenuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 11 e seguenti del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti al concorso per l'autorizzazione all'apertura di n. 18 farmacie di concessione governativa in provincia di Sassari:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Lay dott. Dino | punti | 99,60 | su 150 |
| 2. Talu dott. Quirico | » | 95,65 | » |
| 3. Simula dott. Pasquale | » | 95 — | » |
| 4. Demartis dott. Claudio | » | 95 — | » |
| 5. Unali dott. Carmela | » | 95 — | » |
| 6. Fara dott. Gavina | » | 93 — | » |
| 7. Susini dott. Francesco | » | 90,45 | » |
| 8. Mossa dott. Rita | » | 88,25 | » |
| 9. Farina dott. Anna | » | 84,05 | » |
| 10. Manca dott. Caterina | » | 82,90 | » |
| 11. Addis dott. Rina | » | 80,20 | » |
| 12. Pinna dott. Antonio Giuseppe | » | 80 — | » |
| 13. Usai dott. Ottavio | » | 80 — | » |
| 14. Di Nardo dott. Rosa | » | 79,50 | » |
| 15. Demurtas dott. Maria | » | 77,80 | » |
| 16. Sigurani dott. Giovanni | » | 76,70 | » |
| 17. Pasqualetti dott. Aldo | » | 59,60 | » |
| 18. Macciocco dott. Maria Antonia | » | 58,01 | » |
| 19. Solinas dott. Maria | » | 56,35 | » |
| 20. Pinna dott. Libero | » | 48,82 | » |
| 21. Fadda dott. Giovanna | » | 48,75 | » |
| 22. Ibba dott. Giovanni | » | 38,75 | » |
| 23. Pinna dott. Libera Maria | » | 37,70 | » |
| 24. Doddo dott. Giovanni | » | 36,20 | » |
| 25. Sanna dott. Maria | » | 36,12 | » |
| 26. Sechi dott. Lorenzina | » | 35,75 | » |

Sassari, addì 4 febbraio 1953

*Il prefetto*: SPECIALE

(991)

## PREFETTURA DI AGRIGENTO

### Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 2857-3ª in data 26 gennaio 1952, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per i posti di ufficiale sanitario, vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1951;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica n. 20.401.2/11600 in data 11 settembre 1952;

Accertata la regolarità delle operazioni riflettenti lo svolgimento del concorso;

Visti gli articoli 34 e seguenti del vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e seguenti del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1951:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) Pinzarrone dott. Rosario fu Antonio | punti | 142,367 | su 200 |
| 2) Triolo dott. Antonino fu Salvatore | » | 135,355 | » |
| 3) Cuccia dott. Antonio di Benedetto | » | 127,658 | » |
| 4) Scozzari dott. Giuseppe di Diego | » | 127,500 | » |
| 5) Pizzuto dott. Antinoro Paolo di Rodolfo | » | 123,431 | » |
| 6) Randazzo dott. Pietro di Giovanni | » | 123,113 | » |
| 7) Giacomazza dott. Michele fu Gerlando | » | 121,797 | » |
| 8) Smecca dott. Manlio fu Empedocle | » | 119,697 | » |
| 9) Lo Zito dott. Angelo di Alfonso | » | 117,947 | » |
| 10) Fidanza dott. Giovanni fu Marcantonio | » | 115,628 | » |
| 11) Burgio dott. Alfonso di Giuseppe | » | 113,940 | » |
| 12) Vinci dott. Calogero di Alfonso | » | 108,618 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 16 febbraio 1953

*Il prefetto*: BILANCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 6163-3ª di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei nel concorso di posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1951;

Considerato l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 34 e seguenti del vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e seguenti del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo;

Decreta:

I sottoelencati medici-chirurghi sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa e nominati ufficiali sanitari del Comune a fianco di ognuno indicato, con il trattamento economico stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 3 novembre 1949:

1) Pinzarrone dott. Rosario fu Antonino: Porto Empedocle;

2) Priolo dott. Antonino di Salvatore: Alessandria della Rocca;

3) Cuccia dott. Antonino di Benedetto: Raffadali;

4) Pizzuto dott. Antinoro Paolo di Rodolfo: Santo Stefano Quisquina;

5) Randazzo dott. Pietro di Giovanni: Caltabellotta;

6) Giacomazza dott. Michele fu Gerlando: Cianciana.

I predetti vincitori di concorso dovranno assumere servizio nella sede ad ognuno assegnata entro il termine di giorni quindici dalla data di notifica del presente decreto. In caso contrario saranno dichiarati rinunciatari.

La nomina ad ufficiale sanitario dei medici-chirurghi suddetti si intende fatta in via di esperimento per il periodo di un biennio con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio ed è subordinata alla promessa solenne di fedeltà, che deve essere prestata, a pena di decadenza, entro il termine sopraspecificato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati.

*Agrigento, addì 16 febbraio 1953*

*Il prefetto*: BILANCIA

(990)

# PREFETTURA DI VARESE

## Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il bando di concorso in data 1° marzo 1952, n. 9177, per due posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1951;

Visti i decreti numeri 20486.2/10384 e 20486.2/12133, rispettivamente in data 28 giugno 1952 e 9 ottobre 1952, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con i quali è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso, pubblicati il primo nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 1952 ed il secondo nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 22 ottobre 1952, nonchè all'albo della Prefettura per otto giorni consecutivi;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, la quale ha espletato i lavori relativi alla valutazione dei titoli e alle prove orali delle concorrenti, ed ha formulato la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Visto l'art. 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso suindicato.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Borsani Orsola | punti | 53,666 | su 100 |
| 2. Fedeli Ida | » | 52,930 | » |
| 3. Speroni Pier Elena | » | 52,281 | » |
| 4. Orlandi Eugenia | » | 50,508 | » |
| 5. Tagliabue Rachele | » | 50,132 | » |
| 6. Restelli Maria Rosa | » | 48,970 | » |
| 7. Vangeroni Mietta | » | 48,800 | » |
| 8. Besani Carla | » | 47,740 | » |
| 9. Ronchetti Adriana | punti | 46,898 | su 100 |
| 10. Martignoni Giuseppina | » | 46,341 | » |
| 11. Castiglioni Carolina | » | 44,520 | » |
| 12. Rabuffetti Giannina | » | 43,429 | » |
| 13. Speziali Stefanina | » | 43,086 | » |
| 14. Broggini Bruna | » | 43,027 | » |
| 15. Bertocchi Elisa | » | 42,800 | » |
| 16. Crotti Giovanna | » | 42,270 | » |
| 17. Pellini Maria | » | 40,258 | » |
| 18. Riganti Leonilde | » | 39,016 | » |
| 19. Zanon Antonia Teresa | » | 38,160 | » |
| 20. Del Frate Elvira Antonietta | » | 36,140 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 30 gennaio 1953

*Il prefetto* VINCENTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il bando di concorso in data 1° marzo 1952, n. 9177, per due posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1951;

Visti i decreti numeri 20486.2/10384 e 20486.2/12133, rispettivamente in data 28 giugno 1952 e 9 ottobre 1952 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con i quali è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso, pubblicati il primo nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 1952 e il secondo nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 22 ottobre 1952, nonchè all'albo della Prefettura per otto giorni consecutivi;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, la quale ha espletato i lavori relativi alla valutazione dei titoli e alle prove orali delle concorrenti, ed ha formulato la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee;

Visto il proprio decreto di pari numero in data odierna, con cui è stata approvata la graduatoria predetta;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso, indicate dalle candidate nella graduatoria medesima;

Visti gli articoli 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria del concorso suindicato sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Borsani Orsola: Fagnano Olona;
2) Fedeli Ida: Lonate Ceppino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 30 gennaio 1953

*Il prefetto*: VINCENTI

(877)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.